



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 15.10.2019

Info/117(R)/10.19/DIGESTATO e REACH- Uno studio sul potenziale nella produzione di biogas

**ESENZIONE DEL DIGESTATO DAL REACH.  
LO STUDIO CHE EVIDENZIA IL POTENZIALE  
DELLA DIGESTIONE ANAEROBICA DEI RIFIUTI  
NELLA PRODUZIONE DI BIOGAS**

Ritorniamo sul tema “digestato” (ultima ns. info sotto riportata) per segnalare che **con l’entrata in vigore il prossimo 30 ottobre del nuovo Regolamento (UE) 2019/1961, questo materiale sarà esentato dall’obbligo di registrazione REACH** in quanto inserito al punto 12 dell'allegato V del regolamento 1907/2006/CE (REACH). Al punto 12 dello stesso allegato attualmente sono presenti il biogas (ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o da altri processi di digestione anaerobica) e il compost (derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili).

Come precisato dalla Commissione, *“Finora non è stata richiesta alcuna registrazione per il digestato. L’inserimento del digestato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe aver l’effetto di precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l’esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando in tal modo le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori di digestato così come dalle autorità che ne controllano l’applicazione.*

*Il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche. Il biogas, ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o altri processi di digestione anaerobica, così come il compost derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili sono già elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006. Pertanto, anche il digestato — che non è un rifiuto o non lo è più — dovrebbe figurare nell’elenco di tale allegato, in quanto è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione e la sua esenzione dalle disposizioni dei titoli II, V e VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento”.*

Inoltre che a **World Biogas Association** ha pubblicato lo Studio **“Global Potential of Biogas”**, in cui si evidenzia il potenziale della digestione anaerobica dei rifiuti nella produzione biogas.

Alla luce dei cambiamenti climatici causati dalle emissioni ed in relazione agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, il documento analizza il ruolo della **digestione anaerobica** quale tecnologia

fondamentale per generare energia rinnovabile, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e recuperare nutrienti organici e carbonio da utilizzare nel suolo. L'evidenza principale che emerge dallo Studio è che una corretta diffusione della digestione anaerobica potrebbe ridurre del 10-13% le attuali emissioni di gas serra mondiali e che, con gli attuali impianti che operano a livello globale, si sta sfruttando solamente 1,6-2% del potenziale di questo tipo di trattamento.

L'industria, si legge nello Studio, sta già guidando la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra catturando il metano altrimenti disperso in atmosfera da rifiuti alimentari in decomposizione, scarti da fognature, rifiuti agricoli e rifiuti di processi agroindustriali. La trasformazione di questo metano in elettricità, calore, combustibile e biofertilizzanti è un processo che, se attuato appieno potrebbe generare nel mondo un'energia che va da 10.100 a 14.000 TWh e, di conseguenza, soddisfare il 6-9% del consumo mondiale di energia primaria o il 23-32% del consumo mondiale di carbone, il 16-22% del consumo di elettricità e, se l'energia venisse utilizzata come biometano, potrebbe sostituire il 26-37% dell'attuale gas naturale consumato a livello globale.

Il “*Global Potential of Biogas*” sollecita pertanto ogni Paese a supportare tale sviluppo attraverso un sostegno politico e normativo, esortando a prendere in considerazione la natura circolare dell'industria della digestione anaerobica in relazione alla generazione di energia, al recupero e riciclo dei nutrienti, all'utilizzo per il trattamento dei rifiuti e per l'alimentazione di autobus e flotte di trasporto.

Peraltro il residuo originato dalla produzione di biogas, il **digestato**, può secondo lo Studio sostituire il 5-7% del fertilizzante inorganico attualmente in uso, ovvero potrebbe concimare circa 82 milioni di ettari di terreno, equivalenti al seminativo combinato di Brasile e Indonesia.

Per gli interessati agli approfondimenti il testo (in inglese) dello studio della World Biogas Association è disponibile su: [http://www.worldbiogasassociation.org/wp-content/uploads/2019/09/WBA-globalreport-56ppa4\\_digital-Sept-2019.pdf](http://www.worldbiogasassociation.org/wp-content/uploads/2019/09/WBA-globalreport-56ppa4_digital-Sept-2019.pdf)

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**Info/112(R)/09.19/GIURISPRUDENZA: uso agronomico del digestato

**Data:**Mon, 30 Sep 2019 13:18:07 +0200

**Mittente:**Associazione Amis <[info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org)>

<p style="text-align:center"><b>GIURISPRUDENZA SOTTOPRODOTTO: IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULL'USO AGRONOMICO DEL DIGESTATO</b></p>
--

**Il Consiglio di Stato si è pronunciato, con la sentenza 6093/2019**, del 4 settembre scorso ha condivisa la scelta del Ministero dell'Ambiente di ammettere l'utilizzo agronomico del digestato solo materiali il cui impiego risulta privo di rischi ambientali come previsto nel **decreto ministeriale 25 febbraio 2016** recante “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*”.

Il TAR Lazio, su ricorso di un'azienda produttrice di biodiesel, aveva annullato il sopraccitato d.m. 25 febbraio 2016, nella parte in cui *preclude* l'uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui vegetali; il Ministero dell'Ambiente si è appellato al Consiglio di Stato il quale ha annullato

la sentenza di primo grado, ritenendo **lecito e ragionevole** il decreto ministeriale impugnato, in quanto: *“Le attività connesse, per essere riconducibili all’ambito agricolo, devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo e devono riguardare prevalentemente prodotti propri”*.

Secondo il Consiglio di Stato nel caso specifico il TAR non aveva preso in considerazione i possibili rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza. Sebbene la normativa europea (direttiva 2008/98/CE) promuova il riciclaggio dei rifiuti, sollecitando il massimo sfruttamento delle risorse nonché la riduzione dei rifiuti ed il loro recupero/riciclaggio, il Consiglio di Stato ritiene che la qualificazione come sottoprodotto di un residuo necessita particolare cautela e presuppone la verifica della sussistenza delle condizioni caso per caso: nel disciplinare l’utilizzo del digestato per fini agronomici è necessario quindi applicare il **principio di precauzione e prevenzione**, ammettendo i soli materiali per i quali l’impiego deve ritenersi sicuramente privo di rischi sotto il profilo ambientale e sanitario e, dunque, presuntivamente innocuo per l’ambiente e per la salute umana. Per gli interessati in allegato la sentenza.